

Motivi e principali argomenti

Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Rappresentazione di un motore a combustione interna - Disegno comunitario n. 000 163 290 - 0002

Titolare del disegno comunitario: La ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd

Disegno del richiedente la dichiarazione di nullità: Disegno registrato negli Stati Uniti per un «motore a combustione interna» - Brevetto n. D 282 071

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto integrale della domanda di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione adottata dalla divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del disegno

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 4 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari

Secondo la ricorrente, la libertà dei designer di motori a combustione si limita ai disegni o modelli che soddisfano il requisito di funzionalità. Inoltre, poiché il settore ha quasi raggiunto i suoi limiti quanto allo sviluppo tecnologico, risulta difficile, per i designer, proporre in tale ambito un'alternativa che produce un'impressione globale totalmente diversa senza intaccare la funzionalità del disegno. Pertanto, secondo la ricorrente, anche i minimi dettagli devono essere presi in considerazione per valutare il carattere del singolo disegno.

La ricorrente sostiene altresì di essere riuscita a mantenere la funzionalità e le caratteristiche tecniche del disegno controverso, pur conferendo alle sue componenti essenziali un carattere individuale.

Ricorso proposto il 4 gennaio 2008 da M avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA

(Causa T-12/08 P)

(2008/C 64/95)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: M (Broxbourne, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/Agenzia europea per i medicinali (in prosieguo: l'«Agenzia»);
- annullare la decisione dell'Agenzia 25 ottobre 2006 in quanto essa respinge la domanda 8 agosto 2006 volta ad adire la commissione di invalidità;
- annullare la decisione dell'Agenzia che respinge la domanda di risarcimento danni;
- condannare la convenuta alle spese dei due procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che dichiara irricevibile il ricorso diretto all'annullamento della decisione 25 ottobre 2006, con la quale l'Agenzia europea per i medicinali ha respinto la sua domanda volta alla costituzione di una commissione di invalidità, nonché della decisione 31 gennaio 2007, che respinge la sua domanda di risarcimento danni.

A sostegno del suo ricorso avverso la pronuncia del Tribunale della funzione pubblica, il ricorrente adduce un motivo unico, fondato sulla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale della funzione pubblica. Egli ritiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore d'interpretazione della portata del suo ricorso in primo grado e, conseguentemente, avrebbe statuito ultra petita. Egli sostiene altresì che il Tribunale avrebbe inoltre violato l'art. 33, nn. 1 e 2, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Ricorso proposto l'11 gennaio 2008 — Perfetti Van Melle/UAMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Causa T-16/08)

(2008/C 64/96)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Linate, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)